

cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, richiamato dall'articolo 6, comma 6, ultima parte, della legge n. 30 del 2000,

impegna il Governo:

1) per quanto attiene al capitolo I tempi e le modalità di attuazione:

ad attuare l'ipotesi che prevede, per le prime due classi della scuola di base, l'inizio della riforma nell'anno scolastico 2001-2002;

a iniziare, per quanto riguarda la scuola superiore:

a) confermando le disposizioni emanate con decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, concernente l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, relativo all'autonomia;

b) consentendo che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei poteri dell'autonomia didattica ed organizzativa che permette la riorganizzazione dei percorsi didattici secondo quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 234 del 2000, possano, senza incidere comunque sulle finalità formative degli indirizzi:

modificare i quadri orario dei vigenti piani di studio superiori alle 32 ore settimanali, riducendoli non oltre tale limite. Le riduzioni dell'orario settimanale non dovranno in ogni caso comportare una minore dotazione di personale e le ore di servizio, eventualmente eccedenti, andranno utilizzate ai fini della realizzazione del piano dell'offerta formativa;

adottare, in coerenza con gli indirizzi funzionanti in ciascun istituto, i programmi di studio avviati nell'anno scolastico 1997-1998 ai fini delle sperimentazioni dell'autonomia didattica e organizzativa nei primi due anni della scuola secondaria superiore;

c) approntando, entro il dicembre 2001, i curricoli relativi ai 5 anni del ciclo, al fine di iniziare compiutamente la riforma nell'anno scolastico 2002-2003.

Rispetto alle varianti ipotizzate per affrontare il problema più delicato, relativo al fatto che, ridotto di un anno il tempo scuola complessivo, confluiranno, a un certo punto del cammino, due leve di alunni nello stesso anno scolastico per formare la cosiddetta « onda anomala »; e alla possibilità, al fine di ridurre l'impatto che tale onda avrebbe sulle istituzioni scolastiche, di « frantumare » la suddetta « onda anomala » secondo l'ipotesi prospettata nel programma:

a scegliere l'ipotesi cosiddetta dell'« onda anomala frantumata », con l'avvertenza che è necessaria, al riguardo, una speciale, continua verifica del suo andamento.

2) Per quanto attiene al capitolo I criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli:

precisato:

a) che sono condivisibili le osservazioni del programma di attuazione relative ai principi informativi dei curricoli e cioè alla necessità che:

rispondano ai bisogni formativi degli alunni e alle istanze territoriali di riferimento, nella prospettiva di bilanciare unitarietà del sistema e pluralismo culturale;

siano formulati esaltando l'essenzialità, la storicità e la problematicità;

tengano conto del carattere progressivo e graduale dei percorsi, in antitesi con l'attuale ripetersi degli stessi contenuti nelle fasi successive;

rafforzino tra le competenze essenziali quelle linguistiche e matematiche, nonché la capacità di impiego delle tecnologie informatiche;

b) che per quanto attiene al monte ore annuale, i curricoli debbano fare riferimento alle indicazioni orarie stabilite e cioè:

da 1.150 a 1.300 ore annuali per la scuola dell'infanzia, forte dei suoi ordinamenti e, per la prima volta, considerata

parte integrante del sistema di istruzione ed educazione sotto la diretta responsabilità del dirigente scolastico. La realizzazione di questo obiettivo implica, in particolare, la riconversione delle sezioni ancora funzionanti a tempo ridotto nella prospettiva di una progressiva generalizzazione della scuola d'infanzia;

attorno alle 1.000 ore annuali (30 ore settimanali per 33 settimane) per la scuola di base, con una quota riservata alle istituzioni scolastiche attorno al 25 per cento;

attorno alle 1.000 ore annuali per la scuola secondaria con una soglia autonoma del 20 per cento, incrementabile con una quota fino al 10 per cento nei primi due anni, per attività di recupero e orientamento e fino al 20 per cento, nei tre anni finali, per garantire l'articolazione interna agli indirizzi mediante l'insegnamento di discipline scelte dalle scuole sulla base di un repertorio di opzionalità definito a livello nazionale;

c) che per la scuola secondaria, i curricula debbano tenere conto della nuova definizione per aree e indirizzi con la seguente articolazione dei licei:

Area classico-umanistica con due indirizzi:

lingue e letterature classiche;

lingue e letterature moderne;

Area scientifica con due indirizzi:

scienze matematiche e sperimentali;

scienze sociali.

Area tecnica e tecnologica con sei indirizzi:

gestione e servizi per la produzione di beni;

gestione e servizi per l'economia;

gestione e servizi per l'ambiente e il territorio;

gestione e servizi per le risorse naturali e agro-industriali;

gestione e servizi alla persona e alla collettività;

gestione e servizi relativi al turismo.

Area artistica e musicale con almeno due indirizzi;

a tenere comunque conto dello sviluppo progressivo dell'intero percorso settennale nel definire in maniera compiuta, per il settembre 2001, i curricula dei primi due anni della scuola di base;

per quanto attiene l'articolazione della scuola di base, a considerare la soluzione prospettata (2+3+2) come ipotesi di lavoro, valida soprattutto per le implicazioni metodologiche e organizzative, da realizzare nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa e da verificare a conclusione del primo triennio;

per quanto riguarda il curriculum dei primi due anni della scuola secondaria, ad attenersi più rigorosamente al comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 30 del 2000, per cui la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi non può in alcun modo deprimere la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum, visto nella sequenza quinquennale, anche se a svolgersi in anni di obbligo scolastico. In tale senso, andrà valutato anche l'equilibrio da realizzarsi tra le materie di indirizzo e quelle di equivalenza disciplinare;

per quanto riguarda i curricula in generale della scuola secondaria, a far sì che, in particolare per l'area tecnica e tecnologica, nonché per quella artistica e musicale, il rafforzamento della dimensione culturale non ostacoli l'apprendimento di specifiche professionalità spendibili, al termine del quinquennio, sia sul mercato del lavoro, sia per l'accesso alla formazione tecnica superiore o all'università. Per la calibratura degli stessi curricula, dovrà tenersi conto dei previsti raccordi con il mondo della formazione professionale e dell'apprendistato già previsti in altre leggi;

ad attenersi, nella formazione dei curricula, agli aspetti innovativi della legge che, mentre sottolinea la necessità dell'incontro (variamente modulato nelle diverse aree e indirizzi) con la cultura classica e con l'approccio storico-filosofico, e ciò al fine della valorizzazione della persona umana, così fortemente richiamata nell'articolo 1 della legge, fa esplicitamente cenno (comma 6 articolo 4) all'arricchimento derivante dall'alternanza scuola-lavoro-professioni che deve diventare esperienza estesa a tutte le aree della scuola secondaria.

2) Per quanto attiene al capitolo Il personale docente: valorizzazione delle professionalità, riqualificazione, riconversione:

Precisato:

a) che sono condivisibili gli obiettivi relativi al progetto generale di formazione in servizio che, nella necessaria concertazione con le forze associative e sindacali presenti nella scuola, dovrà:

affrontare problemi specifici connessi ai diversi cicli (in particolare la convivenza, nella scuola base, di docenti delle ex scuole elementari e media);

privilegiare le attività formative da realizzare, anche mediante la formazione a distanza, nelle scuole e in altri ambienti integrati;

agevolare l'autoformazione (mediante borse di studio, periodi sabbatici e un sistema di crediti cumulabili nel tempo);

prevedere strumenti per agevolare l'acquisizione di crediti universitari, di specializzazioni universitarie, di dottorati di ricerca disciplinari e *master* orientati alla didattica, di nuovi crediti in materie affini a quelle di titolarità;

b) che per la realizzazione del progetto l'amministrazione dovrà strutturare una rete permanente di servizi di supporto alle istituzioni scolastiche (consulenza tecnica, documentazione ecc.);

c) che, una nuova disciplina giuridica (anche di normazione secondaria) sostitutiva di quella del Testo unico dovrà intervenire sui seguenti punti:

la formazione dei docenti sia iniziale che in servizio;

la possibilità di articolazioni di carriera, con la eventuale definizione di diversi gradi di docenza e, come base per l'attuazione di compiti e di responsabilità, di una anagrafe delle competenze e delle professionalità dei docenti;

i criteri di valutazione e di certificazione nonché l'individuazione dei soggetti valutatori;

i ruoli del personale con la revisione del rapporto di impiego e la riarticolazione del sistema delle classi di concorso per ambiti disciplinari.

In merito alla formazione iniziale dei docenti, dovendosi rinviare necessariamente al decreto interministeriale in via di definizione la indicazione dei curricula universitari previsti per i vari ordini di scuola, a ripensare gli attuali percorsi universitari, soprattutto per le facoltà i cui laureati più frequentemente entrano nella scuola, in modo da integrare con lo studio delle scienze della formazione, l'approfondimento disciplinare.

A prefigurare vere forme di partenariato tra scuola e università almeno per quanto riguarda i laboratori didattici e il tirocinio.

A stabilire comunque, nella formulazione del regolamento di cui al comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 30 del 2000, relativa ai titoli universitari richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base, la necessità di una laurea integrata da una fase di approfondimento pedagogico e didattico che contenga esperienze di tirocinio, anche al fine del tendenziale raggiungimento del ruolo unico; l'esigenza di una laurea è da consigliare anche per la scuola per l'infanzia, sia pure con peculiari, specifiche modalità.

4) Per quanto attiene al capitolo: Criteri generali per la formazione degli organici di istituto:

a) estendere alla scuola secondaria l'organico funzionale;

ad attuare il programma che si propone di superare le attuali rigidità:

assumendo come base di calcolo il monte ore complessivo annuale riferito al curricolo relativo;

prevedendo un incremento dell'organico che consenta di recuperare risorse per l'esercizio della flessibilità e per l'attuazione della progettualità della scuola e dei percorsi didattici personalizzati;

riorganizzando per ambiti disciplinari le attuali classi di concorso.

5) Per quanto attiene al capitolo: L'adeguamento delle strutture edilizie e delle infrastrutture tecnologiche.

Precisato che il programma si fonda su una ricognizione regionale delle strutture edilizie esistenti, con la relativa valutazione delle possibili conseguenze del riordino sull'utilizzazione degli edifici scolastici attuali. Secondo tale ricognizione:

a) per la scuola di base non si prevedono grandi problemi relativi al numero complessivo delle aule, dal momento che nel settennio va a incidere la riduzione complessiva di un anno.

Infatti, ben l'84 per cento delle classi (57 per cento dei comuni) può essere allocata mantenendo corsi settennali completi all'interno dello stesso edificio, utilizzando sia le attuali scuole elementari che, ove occorra, le scuole medie. La percentuale raggiunge addirittura il 97 per cento delle classi (e il 74 per cento dei comuni) se si spezzano alcuni corsi completi in più edifici all'interno dello stesso comune.

Per quel restante 3 per cento delle classi (ma 26 per cento dei comuni) situate in quei piccoli comuni che ora dispongono della sola scuola elementare, si suggerisce il completamento *in loco* utilizzando spazi

disponibili anche fuori del plesso e, solo eccezionalmente, il ricorso all'utilizzo di aule anche nei comuni vicini.

b) per la scuola secondaria non ci dovrebbero essere grandi problemi strutturali se non in relazione alla cosiddetta «onda anomala», per la quale, come *extrema ratio* è ipotizzabile l'utilizzazione di quelle aule degli istituti scolastici di livello inferiore resi disponibili dalla contrazione temporale:

a) considerare la diversificazione di plesso non solo negativamente, ma come opportunità da valutare per risolvere questioni di compresenza giudicate problematiche tra gli alunni dei primissimi anni del settennio e alunni ormai prossimi all'adolescenza, o per recuperare presenze periferiche in piccoli comuni;

ad adottare specifiche soluzioni per favorire l'applicazione della riforma nelle scuole paritarie che non abbiano riuniti i corsi delle attuali elementari e medie in uno stesso istituto;

a) occupare gli anni di tempo che intercorrono da ora al momento della definizione complessiva del quadro dei bisogni per approntare strumenti atti a sostenere la ricerca di soluzioni idonee che dovranno essere affrontate dalle amministrazioni comunali e provinciali competenti.

Quanto alle infrastrutture tecnologiche il programma fa notare che il già iniziato impegno su questo nuovo terreno ha come meta finale il conseguimento per tutti gli studenti di una padronanza tanto strumentale che concettuale delle tecnologie dell'informazione, padronanza da raggiungere sia attraverso momenti di studio all'interno delle diverse discipline sia con un periodo in cui lo studio, si consolida in una specifica disciplina obbligatoria per tutti.

6) per quanto attiene alla: Relazione di fattibilità.

Premesso che la verifica prende in esame il complesso delle risorse che risul-

teranno necessarie per l'attuazione in tutte le scuole dei rispettivi piani dell'offerta formativa, e cioè:

le strutture edilizie;

le infrastrutture tecnologiche e didattiche;

il personale dirigente, docente e ATA;

le risorse finanziarie per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Il tutto viene valutato in funzione delle varie ipotesi messe in campo e delle soluzioni da adottare a seguito delle opzioni operate dalle risoluzioni parlamentari.

Precisato che:

a) per quanto riguarda le strutture, gli adeguamenti che si renderanno necessari non dovrebbero comportare di per sé un aumento nel numero o nella tipologia delle strutture fisiche e che nuovi dimensionamenti potranno comunque mutuare dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1997 criteri e modalità operative, con i necessari adeguamenti;

b) con riguardo alle risorse professionali:

il ruolo unico dei dirigenti scolastici potrà subire un'ulteriore riduzione di posti in aggiunta a quella avvenuta. Risultando tuttavia ancora vacanti posti di dirigente, si ipotizza che le riduzioni non intaccheranno il personale oggi in servizio;

anche per il personale ATA le risorse attualmente disponibili paiono sufficienti;

in prima applicazione il nuovo assetto non incide, sul personale docente attualmente nella scuola dell'infanzia e in quella secondaria;

più complesso è il discorso per la scuola di base per la quale, a parità di altri fattori, è ipotizzabile alla fine del periodo transitorio una rimodulazione, rispetto alle attuali, delle consistenze di organico, le cui disponibilità saranno commisurate alle

nuove esigenze derivanti dalla riduzione dell'orario di servizio e dall'ampliamento dell'offerta formativa;

c) sulla quantificazione degli effetti sul fabbisogno di organico e le economie di spesa incidono più ipotesi, concernenti:

la riduzione dell'orario di servizio degli insegnanti della scuola elementare;

l'adozione di misure atte a « frantumare l'onda anomala »;

la scansione dei tempi di avvio delle riforme secondo le ipotesi precedentemente formulate.

Ricordato comunque che:

la legge n. 30 del 2000 prevede comunque la possibilità di finanziare con appositi provvedimenti legislativi le esigenze impreviste che si presentassero nel corso dell'attuazione della riforma stessa, e che il patto sociale del Natale '98 prevedeva la redazione di un piano pluriennale di investimenti;

a redigere il suddetto piano;

ad adottare le già precisate soluzioni relative all'avvio della riforma nell'anno scolastico 2001-2002, con la variante dell'onda anomala frantumata, che prevedono economie di spesa oscillanti tra i 19.000 miliardi circa, con orario invariato per i docenti, ai 6000 miliardi circa, con orario a 18 ore settimanali per tutti;

a impegnarsi con le organizzazioni a ciò deputate a una contrattazione collettiva che affronti il problema di tali oscillazioni, sembrando più praticabile la realizzazione della riduzione graduale di orario a 18 ore (senza che ciò debba comportare riduzione, nella scuola di base, delle presenze di insegnanti previste), attraverso una fase intermedia a 20 ore e la conclusione finale al momento del consolidamento definitivo della riforma.

6-00155. Mussi, Soro, Paissan, Crema, Monaco, Manzione, Bastianoni, Mazzocchin.

(Approvato)

La Camera,

premessi che:

il Governo, per adempiere al dettato normativo dell'articolo 6 della legge n. 30 del 2000, ha eluso, nella predisposizione del primo programma quinquennale di attuazione del riordino dei cicli, deliberatamente e colpevolmente qualsiasi forma di informazione e di confronto con le componenti della comunità scolastica (docenti, studenti, famiglie), come è stato denunciato dalle organizzazioni sindacali di categoria, ma anche dalle associazioni dei genitori e degli studenti, che in questi giorni hanno protestato nelle piazze;

il programma del Governo presenta ipotesi di soluzioni mai discusse neppure nella ampia commissione di lavoro (300 membri), istituita dal ministro della pubblica istruzione allo scopo di individuare le strategie di attuazione della riforma. Ciò mette in luce la vera natura del piano che porta netta l'impronta delle preferenze dei consiglieri scelti dal ministro per redigerlo e allarga il dissenso sulla riforma;

il programma non è pienamente conforme ai contenuti della legge-quadro, in quanto su molti punti, alcuni dei quali assolutamente nevralgici come il tipo di formazione da dare ai nuovi insegnanti, non indica soluzioni, ma elenca problemi e molteplicità di alternative contraddittorie le une con le altre. In altri casi, come in quello della gestione della messa a regime della riforma, non esplorata in tutte le sue conseguenze, il programma si limita ad adottare una sola metodologia di attuazione, che è quella di natura procedurale, che lascia molti problemi aperti, affrontati nel piano con troppa leggerezza. Per poter elaborare una soluzione adeguata ai temi in discussione, il Parlamento avrebbe dovuto procedere ad un dibattito più approfondito prevedendo altri studi di fattibilità;

il programma, contrariamente al dettato di legge, sembra sospingere la scuola dell'infanzia verso un'area socio-assistenziale ed accentuarne il carattere statale, con ciò lasciando sullo sfondo,

come ipotesi più remota il rafforzamento, a questo livello di scuola, del sistema pubblico integrato, previsto dalla recente legge di parità;

il programma presenta un'ipotesi di articolazione del settennio del primo ciclo inaccettabile per il grado di indeterminazione che contiene, tanto più che molte materie toccano elementi delegati a successive contrattazioni sindacali. Soprattutto, è inaccettabile per il modo in cui essa si coniuga con le modalità di impiego degli insegnanti. Viene radicalmente distrutto, infatti, quel carattere che, nonostante contraddizioni e difficoltà, ha consentito sinora alla scuola elementare di raggiungere risultati di primario valore: ossia di avere insegnanti formati e indirizzati in funzione dell'educazione e istruzione complessiva degli allievi, e non preoccupati primariamente delle rispettive discipline, o ambiti di insegnamento, come è richiesto per quelle fasce di età. È questa la conseguenza che necessariamente deriva dalla scelta, contenuta nel piano del Governo, di limitare alle due sole prime classi l'impiego esclusivo di questi insegnanti, di portare nelle classi dalla terza alla quinta anche i professori di scuola media, preparati e abituati a tutt'altro tipo di insegnamento. In più, diminuendo contestualmente l'orario degli attuali insegnanti delle elementari si provoca una ulteriore moltiplicazione di figure docenti nelle classi e conseguente frammentazione dell'insegnamento. A conferma di questa precisa opzione di radicale secondarizzazione di tutta la scuola di base, a partire dalla prima classe, sta l'indicazione che nel previsto ruolo unico « anche gli attuali insegnanti elementari siano inseriti per ambiti disciplinari », eliminando così del tutto la figura stessa del maestro. Agli effetti gravissimi di tutto ciò per quanto riguarda gli esiti educativi si uniscono naturalmente i riflessi profondamente negativi per la condizione dei docenti delle attuali scuole elementari e medie, mescolati confusamente e perciò umiliati, e soprattutto male utilizzati, nelle differenti professionalità;

il programma, forzando la legge n. 30, che ribadisce un coerente e rigoroso sviluppo quinquennale dei curricula secondari, prevede, al contrario, per il primo biennio un carattere fortemente orientativo, collegato alla scuola di base, che finisce per giustificare questo tempo scolastico, non più e non tanto in virtù del triennio di indirizzo o l'obbligo formativo, ma in virtù della trasversalità delle conoscenze. Si ottiene così di fatto una scuola secondaria di soli tre anni che compromette la qualità dell'istruzione, nonché della formazione necessaria per l'accesso agli studi universitari;

il programma, sul tema capitale della formazione iniziale dei docenti presenta un ventaglio di ipotesi tra loro contrastanti, e rimette, invece, la decisione al Parlamento che non ha avuto i tempi necessari per approfondire la discussione su un argomento così delicato e determinante per la scuola. Una scelta comunque trasparente dal piano: quella assolutamente inaccettabile di eliminare per il futuro la differenziazione tra due professionalità così diverse come quelle fin qui richieste per le così diverse fasce di età degli allievi delle elementari e delle medie, giacché si prevede che la formazione iniziale assicuri le competenze necessarie per insegnare « nell'intero arco del settennio »;

il programma, rispetto alla formazione in servizio, prospetta tempi e risorse ordinarie, a fronte di obiettivi che, invece, sono straordinari, sia rispetto ai tempi (la riqualificazione professionale deve intervenire prima e non dopo l'attuazione dei cicli), sia rispetto alle risorse finanziarie, necessarie al massiccio intervento di preparazione del personale dirigente e docente alla riforma;

il programma non prevede finanziamenti straordinari per l'attuazione della riforma, che considera « a costo zero », anche in presenza di effetti inevitabili, ma costosi, come l'adeguamento delle strutture edilizie e la gestione della cosiddetta « onda anomala » dell'anno scolastico 2007/8 per effetto della sovrapposizione nelle classi di due generazioni di età,

impegna il Governo

a rinviare l'attuazione del piano quinquennale e a ridefinirne i contenuti.

6-00156. *(Nuova formulazione)* Pisanu, Selva, Pagliarini, Follini, Volontè, Aprea, Napoli, Bianchi Clerici, Giannardi, Teresio Delfino, Taradash.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1456 — SENATORI MANZI ED ALTRI: ESTENSIONE AI PATRIOTI DI TUTTI I BENEFICI COMBATTENTISTICI (APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE DEL SENATO) (4509) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: MARCO RIZZO ED ALTRI (2446)

(A.C. 4509 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4509 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. I benefici di legge per gli ex partigiani combattenti sono estesi, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2, a coloro che sono in possesso della qualifica di « patriota », riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: I benefici di legge fino a: di cui all'articolo 2 con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici di legge per gli ex-partigiani combattenti sono estesi, secondo quanto previsto dal comma 2.

Consequentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, emana un regolamento di attuazione della presente legge, entro 120 giorni dalla data della sua entrata in vigore, con il quale individua criteri e limiti per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 1 nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2;

Consequentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4509 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4509 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi

per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio di previsione per il triennio 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4509 – sezione 3)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di discussione della legge che prevede l'estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici;

premesso che:

detti benefici sono già stati riconosciuti con legge 2 aprile 1958, n. 364, ai

cittadini altoatesini sia di madrelingua tedesca che di madrelingua italiana, che prima e dopo l'8 settembre prestarono servizio militare nell'esercito tedesco;

la regione Trentino-Alto Adige, con legge regionale 27 novembre 1995, n. 12, ha esteso i benefici combattentistici anche ai militari ed assimilati che prestarono servizio nelle forze armate della Repubblica sociale italiana, purché residenti nella regione

a 55 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, si ritiene necessario un atto di profondo significato morale e di pacificazione nazionale

impegna il Governo

a proporre strumenti normativi affinché il servizio militare prestato da cittadini italiani in qualità di militari o militarizzati alle dipendenze delle forze armate della Repubblica sociale italiana, sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, sia considerato valido per il conseguimento dei benefici di guerra previsti dalle leggi in vigore e per corretta parità di condizione.

9/4509/1. Mitolo, Gnaga, Ascierio, Antonio Rizzo, Menia.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 341, RECANTE DI-
SPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (7459)**

(A.C. 7459 — sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1

1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

CAPO I.

**NUOVE DISPOSIZIONI SULLA SEPARA-
ZIONE DEI PROCESSI E IN MATERIA DI
CUSTODIA CAUTELARE**

ARTICOLO 1.

1. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « sull'accordo delle parti, » sono soppresse.

2. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine,

le seguenti parole: « La separazione è disposta quando vi sono ragioni di urgenza che impongano la trattazione prioritaria di un processo rispetto agli altri. ».

3. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« ART. 2-bis. — (*Separazione dei processi*). — 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 2, del codice si tiene conto della scadenza dei termini di custodia cautelare soprattutto quando, per la mancanza di altri titoli di detenzione, l'imputato di gravi reati sarebbe rimesso in libertà per scadenza dei termini. ».

4. Dopo l'articolo 130 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« ART. 130-bis. — (*Separazione dei procedimenti in fase di indagine*). — 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede alla separazione dei procedimenti quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 2-bis. ».

5. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« ART. 132-bis. — (*Formazione dei ruoli di udienza*). — 1. Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare. ».

ARTICOLO 2.

1. Nell'articolo 303 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Qualora non siano interamente decorsi i termini di cui al comma 1, la parte residua si somma ai termini previsti per ciascuna fase o grado successivo. ».

2. Nell'articolo 304 del codice di procedura penale il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e delle eventuali proroghe, nonché degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente. La durata della custodia non può in ogni caso superare i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea. ».

3. Nell'articolo 305, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « Nel corso delle indagini preliminari, » sono sostituite dalle seguenti: « In ogni stato e grado del procedimento ».

4. Nell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 3. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di primo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini previsti dalle lettere *b)* e *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 303. In tal caso, i termini di cui alla lettera *c)* ed alla lettera *d)* si riducono rispettivamente della metà del termine della durata della proroga. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di secondo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini di cui all'articolo 303, comma 1, lettera *d)*,

ovvero ad un quarto nel caso in cui sia già stato emesso analogo provvedimento nel corso del giudizio di primo grado. ».

5. All'articolo 307 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, salvo che siano venute meno le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare. ».

6. All'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente. ».

7. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo le parole: « , trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 » sono inserite le seguenti: « o nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera *b)* » e le parole: « si è dato » sono sostituite dalle seguenti: « stia per darsi ».

ARTICOLO 3.

1. Nell'articolo 406, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell'articolo 51, comma 3-*bis* » sono inserite le seguenti: « e nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 7-*bis*) ».

2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, dopo il numero 7, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*) dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1, 601, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale; ».

ARTICOLO 4.

1. Nell'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza o comunque prima del deposito della sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato, quando la separazione può giovare alla speditezza del procedimento e dei successivi gradi di giudizio, o comunque quando taluno dei condannati si trova in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà. ».

2. Nell'articolo 544 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza. ».

ARTICOLO 5.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

CAPO II.

NORME PER LA CELEBRAZIONE DEI PROCESSI PER REATI DI PARTICOLARE GRAVITÀ

ARTICOLO 6.

1. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« 145-bis. (Aule di udienze protette). — 1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il presidente della corte d'appello, su proposta del presidente del tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al presidente della corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile.

2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato, ove possibile, prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell'articolo 133. ».

CAPO III

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 442, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO NEI PROCESSI PER I REATI PUNITI CON L'ERGASTOLO

ARTICOLO 7.

1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione: « pena dell'ergastolo » deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.

2. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo. ».

ARTICOLO 8.

1. Nei processi penali di primo grado in corso alla data di entrata in vigore del

presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti nel corso del giudizio abbreviato conservano validità. Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, la revoca della stessa comporta la effettuazione delle attività istruttorie alle quali l'imputato aveva rinunciato.

2. Quando per effetto della impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Il processo prosegue con il rito ordinario davanti al giudice competente a conoscere l'impugnazione della sentenza nel giudizio di primo grado. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti conservano validità e, nel caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia stata presentata all'udienza preliminare o prima dell'apertura del dibattimento, il giudice dell'appello assegna, se del caso, termine alle parti per la richiesta di ammissione delle prove rispetto alle quali non si era verificata decadenza. Si applica la disposizione di cui al quarto periodo del comma 1.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI

PRELIMINARI RIGUARDANTI I DELITTI DI STRAGE COMMESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

ARTICOLO 9.

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

CAPO V.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 656 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

ARTICOLO 10.

1. Nell'articolo 656 del codice di procedura penale, al comma 5, secondo periodo, le parole: « sono consegnati » sono sostituite dalle seguenti: « sono notificati ».

ARTICOLO 11.

1. Nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: « 629 secondo comma del codice penale » sono inserite le seguenti: « , 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-otties del codice penale ».

CAPO VI.

PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DI VIDEOCONFERENZE

ARTICOLO 12.

1. Nell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

ARTICOLO 13.

1. Nel comma 1 dell'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis* ».

ARTICOLO 14.

1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 134-*bis*. — (*Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato*). — 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza. ».

ARTICOLO 15.

1. L'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

a) nel comma 1 è soppressa la lettera c);

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. ».

CAPO VII

NORME IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI PARTICOLARI STRUMENTI TECNICI DI CONTROLLO ALLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI E AI CONDANNATI IN STATO DI DETENZIONE DOMICILIARE

ARTICOLO 16.

1. Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilità di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato. ».

2. Dopo l'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 275-*bis*. — (*Particolari modalità di controllo*). — 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità

da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. ».

3. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere. ».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede. ».

ARTICOLO 17.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità

da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale. ».

ARTICOLO 18.

1. Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

ARTICOLO 19.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, assunto di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di installazione ed uso e sono individuati i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, e dei condannati nel caso previsto dall'articolo 47-*ter*, comma 4-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

CAPO VIII

NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E SUL PERSONALE AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 20.

1. Nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente comma:

« 2-*ter*. L'indennità di cui al comma 2-*bis* spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice. ».

ARTICOLO 21.

1. Per la copertura dei posti in organico degli uffici dei giudici di pace del distretto di Napoli, istituiti con decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2000 sono considerate valide le domande di nomina presentate in base all'avviso di copertura dei posti di cui al decreto del Ministro della giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 95 del 4 dicembre 1998.

2. Alla procedura delle nomine di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel citato decreto del Ministro della giustizia 4 dicembre 1998, nonché la disciplina della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

ARTICOLO 22.

1. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma primo, è aggiunto il seguente: « I giudici onorari di tribunale che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro ».

2. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente: « La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-*ter*, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina. ».

ARTICOLO 23.

1. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è attribuita per il periodo di servizio svolto in applicazione la medesima indennità indicata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, in ragione dell'effettivo periodo di applicazione.

2. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

3. Nell'articolo 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno. ».

ARTICOLO 24.

1. La distribuzione degli organici dell'amministrazione della giustizia, nell'ambito delle aree funzionali e tra le medesime, è modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, purché le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva come definita dai provvedimenti preesistenti.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 25.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.720